

Statuto dell'Associazione Aletheia RCS - Refugee Camp Support

1. Nome e sede

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata "Aletheia RCS - Refugee Camp Support", con sede in Balerna.

2. Finalità (scopo) (art. 60 cpv. 1 CC e 91 ORC)

L'associazione ha quale fine l'organizzazione di progetti, eventi e attività con l'intento di poter apportare aiuti concreti sia sul piano umano che su quello economico alle persone migranti che soggiornano in Svizzera e a quelle forzatamente bloccate nei diversi campi rifugiati in Europa.

3. Mezzi, contributi sociali (Art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC)

Per il perseguimento della finalità, l'associazione dispone:

- dei contributi dei soci;
- eventuali altre risorse quali sponsorizzazioni, donazioni e contributi dai sostenitori.

4. Soci – ammissione (Art. 65 cpv. 1 e Art. 70 cpv. 1 CC)

Ogni persona fisica e giuridica *interessata alla finalità dell'associazione* può diventare socio attivo.

Ogni persona fisica o giuridica può, se accettata dalla direzione, diventare un socio passivo.

Le richieste d'ammissione vanno inoltrate alla direzione, l'assemblea sociale delibera sull'ammissione.

5. Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza cessa:

- nel caso di persone fisiche mediante dimissione, esclusione o decesso;
- nel caso di persone giuridiche mediante dimissione, esclusione o scioglimento.

6. Dimissioni ed esclusione (art. 70 cpv. 2 e art. 72 CC)

Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento con il preavviso di cui all'art. 70 cpv. 2 CC. La lettera di dimissione deve essere inviata alla direzione previa raccomandata o e-mail, con un preavviso di due mesi.

Un socio può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento senza fornire un motivo qualora non adempia alle sue mansioni o la direzione non lo ritiene più in linea con lo scopo sociale. L'assemblea sociale delibera in merito all'esclusione (art. 65 cpv. 1 e art. 72 CC).

7. Organi dell'associazione: (art. 64 CC)

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea sociale (art. 64 CC)
- b) la Direzione (art. 69 CC)
- c) l'Ufficio di revisione

8. L'Assemblea sociale

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea sociale. Un'Assemblea sociale ordinaria ha luogo annualmente.

I soci vengono invitati all'Assemblea sociale in anticipo per iscritto via e-mail, con allegato l'ordine del giorno (art. 64 cpv. 2 e 3 e art. 66 CC).

L'Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili (art. 65 CC):

- a) Elezione o revoca della Direzione (art. 69 CC)
- b) Elezione o revoca dell'Ufficio di revisione
- c) Elaborazione e modifica degli statuti (art. 60 cpv. 2 CC)
- d) Approvazione della contabilità
- e) Determinazione del contributo dei soci
- f) Ammissione ed esclusione dei soci (art. 65 cpv. 1 CC)

In seno all'Assemblea sociale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese con una semplice maggioranza dei voti dei soci presenti (art. 67 CC).

9. La Direzione (art. 69 CC)

La Direzione è composta da 3 a 5 membri.

La Direzione rappresenta l'associazione all'esterno e gestisce le attività in corso.

10. L'Ufficio di revisione

L'Assemblea sociale nomina il revisore dei conti, il quale controlla la contabilità e esegue almeno una volta all'anno un controllo casuale.

11. Firma

L'associazione è vincolata dalla firma individuale del presidente o del segretario.

12. Responsabilità (art. 75a CC)

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

13. Scioglimento dell'associazione (art. 76 CC, art. 93 ORC)




Lo scioglimento può in ogni tempo essere pronunciato dall'Assemblea sociale.

Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio dell'associazione va a un'istituzione che persegue la stessa o una simile finalità (art. 57 CC).

14. Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 12.05.2019.

12.05.2019
(Data)

  
(firma art. 90 cpv. 1 lett. b ORC)